

## ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

### CCNL STUDI PROFESSIONALI

(settore commercio)

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa, ed in particolare della Scheda sintetica, costituendone parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo Pensione Laborfonds e per esporre la quantificazione della contribuzione nonché le relative modalità di versamento al Fondo.

#### Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, e gli apprendisti.

#### Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La misura minima dei contributi a carico di aderente e datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni).

	Quota TFR	Contributo <sup>1</sup>		Decorrenza <sup>4</sup> e periodicità
		Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR); 6,91% (100% TFR) <sup>3</sup>	0,55%	1,55%	

- Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
- Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 0,80%; 1,05%; 1,30%; 1,55%; 1,80%; 2,05%; 2,30%; 2,55%; 2,80%; 3,05%; 3,30%; 3,55%; 3,80%; 4,05%; 4,30%; 4,55%; 4,80%; 5,05%; 5,30%; 5,55%; 5,80%; 6,05%; 6,30%; 6,55%; 6,80%; 7,05%; 7,30%; 7,55%; 7,80%; 8,05%; 8,30%; 8,55%; 8,80%; 9,05%; 9,30%; 9,55%; 9,80%; 10%.
- In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- In prima applicazione il contributo a carico del datore di lavoro decorre dal periodo di paga del mese di ottobre 2007, come previsto dall'accordo nazionale del 20 dicembre 2006.